# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2022-A)

# RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DELLA BRIOTTA)

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1983

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Adesione alla Convenzione relativa alla Società EURODIF per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e Scambio di Note, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981, e loro esecuzione

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1982

### LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — La Convenzione in oggetto mira a definire i diritti e gli obblighi degli Stati partecipanti all'EURODIF — Società costituita nel 1973 fra gli enti nucleari di Francia, Belgio, Spagna, Iran e Italia — soprattutto per la parte concernente il regime dei privilegi fiscali concessi alla citata società e ai suoi impianti. Essa prevede inoltre l'impegno dei singoli governi a fornire la garanzia, in proporzione alle quote di partecipazione, ai prestiti per la realizzazione dei nuovi impianti della società e comprende anche una serie di garanzie di non proliferazione nucleare.

Per quanto riguarda il nostro Paese, aderire alla Convenzione significherà innanzi-

tutto l'entrata in vigore dell'intesa faticosamente raggiunta per la riduzione della quota di partecipazoine all'EURODIF e, in secondo luogo, la possibilità di accedere ai prestiti della BEI per il finanziamento degli impianti. In particolare il nostro Governo potrà fornire la garanzia ai prestiti BEI per la costruzione dell'impianto di Tricastin sostituendo l'impegno fidejussorio rilasciato dall'ENI alla Banca europea per gli investimenti, stante il ritardo della nostra adesione alla Convenzione.

Per tutti questi motivi, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di approvare il disegno di legge.

DELLA BRIOTTA, relatore

### LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore Branca)

12 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

## PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Carollo)

13 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

### LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione tra il Regno del Belgio, la Repubblica francese ed il Regno di Spagna relativa alla società Eurodif, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e Scambio di Note per la partecipazione da parte dell'Italia a detta Convenzione, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data di cui al numero 2 della Nota del 15 gennaio 1981.

### Art. 3.

È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai prestiti che la società Eurodif ha già stipulato o che stipulerà per la realizzazione degli impianti di Tricastin, limitatamente alla parte imputabile proporzionalmente alla partecipazione italiana diretta o indiretta dello Stato o di azionisti pubblici e, comunque, non superiori al 16,25 per cento del totale di 4,3 miliardi di franchi francesi.

Agli oneri derivanti dall'eventuale operatività della garanzia assunta dallo Stato con la presente legge sarà provveduto — in considerazione della natura degli oneri stessi — mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.